



## **COMUNE DI ARCORE**

(Prov. Di Monza e della Brianza)

# **Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento**

## INDICE

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	3
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	3
Articolo 3 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	3
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	4
Articolo 5 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> .....	4
Articolo 6 - <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i> .....	4
Articolo 7- <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i> .....	4
Articolo 8 - <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i> .....	5
Articolo 9 - <i>Entrata in vigore</i> .....	5

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge n. 225 del 01 dicembre 2016, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati negli anni dal 2000 al 2016.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono tutte le entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016. Si applicano le esclusioni previste dall'art. 6, comma 10, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge n. 225 del 01 dicembre 2016.
2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.
3. I debitori che aderiscono alla definizione agevolata delle entrate possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
4. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, *o al concessionario per le entrate in concessione*, apposita istanza entro il 2 maggio 2017.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4.
3. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate con le quali quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di otto rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
4. Il Comune, *o il concessionario per le entrate in concessione*, mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

#### **Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune, *o il concessionario per le entrate in concessione*, comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.
2. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, *o il concessionario per le entrate in concessione*, comunica entro il 30 giugno 2017 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) versamento unico o prima rata: entro il mese di luglio 2017;
  - b) versamento in rate bimestrali come segue: 20% del dovuto entro luglio 2017, 20% del dovuto entro settembre 2017, il restante 60% in rate di pari importo con scadenza entro novembre 2017, gennaio, marzo, maggio, luglio e settembre 2018;
  - c) versamento in rate bimestrali inferiori alle n.8 previste ma nel rispetto della cronologia delle scadenze indicate al punto b) e garantendo almeno il 40% del dovuto nelle prime due rate e la differenza in rate di pari importo.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulle entrate.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, *o al concessionario per le entrate in concessione*, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti tutti i versamenti scadenti entro il 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

#### **Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento di tutti gli importi dovuti.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti

possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

#### **Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune, o il concessionario per le entrate in concessione, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

#### **Art. 9. Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha effetto dal 1° gennaio 2017.